

Determina del Direttore Generale

asset.dge-DD26.061 del 04/02/2026

del registro delle determinine

OGGETTO: Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia, per la realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali per le attività di supporto relativi a procedimenti di Autorizzazione Unica per impianti BESS (Battery Energy Storage System) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili – Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione.

l'anno 2026 giorno 04 del mese di febbraio, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52

l'ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.

- VISTA** la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'Ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.);

- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di previsione 2026-2028;
- VISTO** il PIAO dell’ASSET per il triennio 2026-2028, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 53/2026 del 30/01/2026;

Premesso che:

- con il D.Lgs. n. 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, il Governo ha emanato la *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera d) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*, con il quale ha riunito in un unico testo organico i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi;
- l’art. 1, comma 3, del precitato decreto, stabilisce che le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 nel termine di 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore (30/12/2024) e possono altresì stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi;
- la Regione Puglia, nell’ottica di adeguamento alla normativa statale, con DGR n. 486/2025 ha avviato una collaborazione con ASSET finalizzata alla costituzione di un tavolo tecnico avente il

compito di elaborare uno schema di nuove Linee Guida in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coerenti ai principi e ai dettami del D.Lgs. n. 190/2024;

- con successiva DGR n. 933 del 07/07/2025, la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio;
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile.
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- l'art. 2, comma 5, della succitata L.R. n.41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di appositi Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recependo il principio di auto organizzazione amministrativa, sancito nell'art. 2 della direttiva 2014/23/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto; pertanto, le convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 15 della Legge n.241/1990, esulano dal codice dei contratti;
- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all'oggetto dell'Accordo *ut supra*, collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n.241/1990;

Considerato che:

- in data 22/01/2026, ASSET e Regione Puglia hanno sottoscritto l'Accordo, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., rep. ASSET n. 006/2026 del 29/01/2025, per la realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali per le attività di supporto relativi a procedimenti di Autorizzazione Unica per impianti BESS (Battery Energy Storage System) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, per la durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione, prorogabili di comune accordo tra le Parti per l'eventuale completamento delle attività già avviate;
- si rende dunque necessario procedere alla presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione del predetto *accordo* ex art. 15 L. n. 241/1990;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta *ex ante* a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito**DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali per le attività di supporto relativi a procedimenti di Autorizzazione Unica per impianti BESS (Battery Energy Storage System) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, acquisito da ASSET al repertorio n. 6/2026 del 29/01/2026 e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ASSET;
- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSET e alla Responsabile E.Q. "Contabilità, Bilancio e Personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

il funzionario istruttore
avv. Caterina Montrone

E.Q. "Affari legali"
avv. Antonella Caruso

Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi.

E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata, e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online

REP. 06/26

Allegato A

del 29/1/2026

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali per le attività di supporto relativi a procedimenti di Autorizzazione Unica per impianti BESS (Battery Energy Storage System) e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili.

TRA

La Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, con sede in Bari Corso Sonnino n. 177, rappresentata dall'ing. Francesco Corvace, nella sua qualità di Dirigente della Sezione Transizione Energetica

E

L'Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore generale e legale rappresentante dell'agenzia l'ASSET;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti".

Premesso che:

- con il D.lgs. n. 190/2024, il Governo ha emanato la "Disciplina dei reggimi amministrativi per la produzione dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera d) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Il Decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2024 (art. 17, comma 1) e costituisce, nell'attuale quadro regolatorio in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un unico corpus normativo che ha posto fine alla frammentazione del panorama legislativo esistente in materia, riunendo in un testo organico i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

- l'art. 1, comma 1, del predetto Decreto, rubricato "Oggetto e finalità" definisce "i reggimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti".

L'art 1, comma 3, stabilisce che le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi del Decreto entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore;

- secondo il citato art. 1, in sede di adeguamento, le Regioni possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.lgs. n. 190/2024 anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B del medesimo Decreto;
- alla luce delle richiamate disposizioni, la Regione Puglia, al fine di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta normativa statale, ha provveduto, con D.G.R. 486 del 16/04/2025 ("D.lgs. n. 190/2024. Elaborazione di nuove Linee Guida in materia di reggimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Istituzione Tavolo Tecnico"), ad autorizzare l'avvio di una collaborazione tra la Regione, ASSET – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e Innova Puglia S.p.A. per la costituzione di un tavolo tecnico avente il compito di elaborare uno schema di nuove Linee Guida in materia di reggimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coerenti ai principi e ai dettami del D.lgs. n. 190/2024;
- in virtù delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 190/2024 e, segnatamente, dall'Allegato C, Sezione I lettera u) del richiamato testo unico, "sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a impianti di accumulo elettrochimico (BESS) ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera a) della Sezione I dell'Allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW";
- con successiva D.G.R. 933 del 07/07/2025, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Considerato che:

- la riforma è entrata in vigore il 30/12/2024 e che, alla scadenza dei 180 giorni concessi alle regioni per il necessario adeguamento all'art. 1 comma 3 del citato D.lgs. n. 190/2024, l'istruttoria delle istanze autorizzative relative agli impianti BESS, come da evidenze pervenute al gestore della rete elettrica nazionale, sono in numero già considerevole e pari a 893 pratiche. Queste, quindi, si aggiungono ai numerosi e complessi procedimenti amministrativi in materia di FER di competenza della Sezione;
- con nota prot. n. 0449716 del 08/08/2025, al fine di assumere ogni utile misura necessaria a garantire il rispetto dei tempi riguardanti le istruttorie dei procedimenti autorizzativi derivanti dalle aumentate competenze, la Sezione Transizione Energetica ha indirizzato ad ASSET la convocazione per la partecipazione al Tavolo Tecnico, istituito con DGR n. 486 del 16/04/2025, da tenersi in data 9/09/2025;

- c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente Accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
- La Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile.
 - L'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio", è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
 - l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a garantire che i compiti che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione e modalità attuative

1. ASSET e la Sezione Transizione Energetica intendono instaurare un rapporto di collaborazione su temi di comune interesse individuati prioritariamente nei settori della gestione del territorio e della

- all'esito dello stesso, è stata rimarcata la possibilità di attivare, tra ASSET e la Sezione Transizione Energetica, un Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. n. 15 della L.241/1990, per attività di supporto in merito ai procedimenti autorizzativi. In particolare, il supporto riguarderebbe il segmento istruttorio di inquadramento vincolistico ed ambientale di ogni proposta progettuale, contestuale all'avvio del procedimento amministrativo e propedeutico al suo seguito;
- con nota prot. n. 0507853/2025 del 19/09/2025 (protocollo in entrata della Sezione Transizione Energetica), ASSET, riscontrando quanto convenuto nell'ambito del Tavolo Tecnico, ha sottoposto all'attenzione della Sezione Transizione Energetica una proposta operativa per il supporto richiesto, con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato composto da un coordinatore e due unità specialistiche.

Ritenuto che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell'oggetto del presente Accordo;
- l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono stati individuati dalla Sezione Transizione Energetica e da ASSET nei seguenti punti:
 - a) l'Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;

prevenzione dei geo rischi (idrologico, sismico ed ambientale), concernenti gli impianti di produzione energetica.

In particolare, detta collaborazione sarà finalizzata alla realizzazione del seguente obiettivo:

- attività di supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure autorizzative relative ad impianti BESS e altri impianti di produzione e stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili.

L'Accordo prevede una durata triennale, a partire dalla data della sua sottoscrizione, nell'ambito del quale si prevedono di avviare circa 300 procedimenti autorizzativi stimati nel triennio. In ogni caso, al fine di rispondere in modo il più possibile puntuale alle esigenze della Sezione, le Parti concordano di rinviare a specifici Piani Operativi di dettaglio degli obiettivi e delle attività da realizzarsi in ogni annualità.

Ai fini dell'attività di supporto, ASSET provvederà a costituire un gruppo di lavoro dedicato, con l'obiettivo di fornire il necessario contributo in merito alla specifica fase procedimentale di verifica degli elaborati progettuali in merito alla compatibilità territoriale, paesaggistica e ambientale nonché di interferenza con altre posposte progettuali di competenza della Sezione Transizione Energetica. Tale gruppo, composto da un coordinatore e due unità specialistiche di supporto, avrà compiti di analisi tecnico-normativa e redazione di report per ciascuna istanza, anche mediante l'adozione di software GIS e di soluzioni di intelligenza artificiale.

2. Le Parti mettono a disposizione, reciprocamente, competenze e personale nel settore oggetto del presente Accordo. Tali attività potranno altresì essere interpretate in maniera cooperativa e convenzionale.

Art. 3 – Durata dell'Accordo

1. Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi), saranno realizzate secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti.
2. L'Accordo, ad ogni modo, ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento ed è rinnovabile.
3. Il termine di cui sopra può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4 – Impegni tra le Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste all'art. 2 del presente Accordo, la Sezione Transizione Energetica si impegna:

- supervisionare il processo di attuazione dell'intervento;
- definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
- mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
- a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alle attività e alle tempistiche indicate all'interno dei Piani Operativi concordati;

ASSET si impegna:

- ad individuare il gruppo di lavoro, con indicazione di un responsabile, che si occuperà dello svolgimento delle attività;
- a coordinare le attività propedeutiche alle attività richieste e a comunicare al Responsabile della Sezione qualsiasi cambiamento;
- a rispettare le tempistiche indicate all'interno dei Piani Operativi concordati per ogni annualità;
- a fornire tutto il materiale necessario al corretto prosieguo delle attività previste;
- a mettere a disposizione i locali dell'Agenzia per riunioni di coordinamento.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'Accordo

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Comitato di indirizzo

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Sviluppo Economico, il Comitato di indirizzo composto da:
 - per il Dipartimento: dalla Direttrice e dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, o loro delegati;
 - per ASSET: dal Direttore Generale o suo delegato e dal referente di progetto di cui al successivo articolo.

Il Comitato provvede a:

- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
- approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Art. 7 – Referenti

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 8 – Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo delle attrezzature

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 9 - Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute e non come corrispettivo.
2. I ristori saranno calcolati per ciascuna singola attività di collaborazione e dettagliati per ciascuna singola annualità. Per le tre annualità, la Regione trasferirà all'Agenzia risorse finanziarie stimate in in € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila,00), a rimborso dei costi annui sostenuti dall'Agenzia per le unità lavorative coinvolte nel gruppo di lavoro dedicato.
3. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà in maniera anticipata per ciascuna annualità; al termine di ciascun anno ASSET produrrà un resoconto finanziario unitamente al Piano Operativo di dettaglio delle attività svolte. Al termine dell'accordo di collaborazione l'ASSET presenterà una relazione conclusiva sull'attività svolta e una rendicontazione analitica delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
4. Il contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della L. 241/1990, risultano attività di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e il trasferimento di risorse riguarda il solo ristoro per le spese da sostenere e non ha alcun contenuto di carattere commerciale ai fini dell'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 4 del DPR n. 633/1972).
5. Per la finalizzazione degli obiettivi previsti dell'art. 2, le attività in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
6. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche amministrazioni, ovvero di ristori rispetto alle attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo di ASSET su programmi e progetti della

Regione Puglia, non è richiesta l'emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico, strumentale alle esigenze ed agli obiettivi regionali

Art. 10 – Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

Art. 11 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, assumendo pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 4, nr. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, ivi inclusa la disciplina di cui al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici.
2. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente atto e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente Accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate all'Agenzia per posta certificata non saranno opponibili all'Agenzia anche se diversamente conosciute.
3. Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del

50%. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
- per l'Agenzia regionale ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Il presente Accordo tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Letto, confermato e sottoscritto. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Regione Puglia



Francesco Corvace
21.01.2026
13:11:58
GMT+01:00

Per ASSET



RAFAELE
SANNICANDRO
22.01.2026
14:41:29
GMT+01:00

